

NORME REGOLAMENTARI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE DELL'EDISU PIEMONTE

Art. 1 FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 e nel rispetto di principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 241 i criteri, le modalità ed i requisiti per l'affidamento e la revoca dell'incarico di Direttore dell'EDISU Piemonte.

Art. 2 FUNZIONI E DURATA DELL'INCARICO

Il Direttore, secondo quanto disposto dall'art. 26 della Legge Regionale 18 marzo 1992, n. 16 e dall'art. 23 dello Statuto dell'EDISU Piemonte è responsabile della gestione dell'Ente in conformità degli indirizzi politico amministrativi fissati dal Consiglio di Amministrazione. Firma ed è responsabile degli atti emanati dal Consiglio di Amministrazione e dal presidente. Firma gli atti che comportano impegni di spesa con il funzionario della ragioneria. Predisporre gli atti per la formazione del Bilancio preventivo e del conto consuntivo. Esercita le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione Dirige e coordina l'attività dell'Ente; è responsabile del personale e della gestione amministrativa dell'Ente.

La funzione di Direttore è conferita con contratto di lavoro per i dipendenti dell'EDISU Piemonte o della Regione Piemonte, ovvero con un contratto di diritto privato a tempo determinato, nel caso di persone esterne all'Ente di durata non superiore a cinque anni ed è rinnovabile. Per gravi violazioni o inadempimenti dei compiti assegnati il Direttore può essere revocato.

Al Direttore si applicano, per tutta la durata dell'incarico, le norme in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per i dirigenti regionali.

Art. 3 REQUISITI SOGGETTIVI

1. La funzione di Direttore dell'EDISU Piemonte può essere conferita dal Consiglio di Amministrazione:

-a dirigenti dell'Ente o della Regione Piemonte in possesso diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica

secondo il DM 509/1999, ovvero laurea magistrale secondo il DM 270/2004 e di cinque anni di responsabilità dirigenziali;
-a persone esterne all'Amministrazione in possesso del diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica secondo il DM 509/1999, ovvero laurea magistrale secondo il DM 270/2004 che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, in aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita e documentata, per almeno un quinquennio, in qualifiche dirigenziali ovvero in esperienze professionali di rilevanza assimilabile;

Art. 4 INCOMPATIBILITA'

Non possono essere nominati Direttore dell'EDISU Piemonte:

a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dall'art. 166 del codice penale;

b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) coloro che sono stati sottoposti anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988 n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali) e dall'art. 14 della legge 19 marzo 1990 n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);

d) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter e 320 del codice penale;

e) coloro ai quali sia stata irrogata la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;

f) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;

g) i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, licenziati e decaduti;

h) i soggetti che rivestono o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione e di consulenza con predette organizzazioni, con esclusivo riferimento al

conferimento di incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale;

Art. 5 AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Il Consiglio di Amministrazione delibera l'avvio del procedimento per il conferimento del nuovo incarico e delibera altresì il bando di selezione.

A cura dell'Ufficio Risorse Umane, entro il termine di giorni otto dalla delibera, dovrà essere richiesta la pubblicazione del bando del concorso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e con l'indicazione dei criteri e dei requisiti di partecipazione, dell'Ufficio procedente e del Responsabile del procedimento (RUP).

Il bando di selezione dovrà prevedere un termine per la ricezione delle domande di ammissione alla selezione non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Le domande di ammissione alla selezione dovranno contenere in allegato i documenti attestanti i requisiti di cui all'art. 3, nonché la dichiarazione di non sussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 4. Il candidato dovrà allegare alla domanda il relativo curriculum, nonché ogni documento che ritenga opportuno al fine della propria valutazione.

Art. 6 VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 5, il RUP procedente provvede alla verifica della regolarità delle domande, della sussistenza dei requisiti formali e dell'assenza di incompatibilità, ai sensi degli artt. 3 e 4. Conclusa tale operazione trasmette al Presidente del Consiglio di Amministrazione le domande che soddisfano i requisiti sopra citati.

Il Presidente sottopone le candidature al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza utile o da convocarsi appositamente.

I candidati dovranno disporre di un percorso di studi, formativo e professionale adeguato alla rilevanza e complessità dell'incarico, dal quale emergano elementi riferiti a:

- la capacità di gestire un sistema articolato di funzioni e relazioni: ovvero la capacità di assumere le decisioni e le responsabilità conseguenti, di programmare azioni adeguandole al cambiamento e identificando le priorità degli interventi per l'attuazione degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo;

- la capacità di gestione coordinata di risorse umane, strumentali, finanziarie;
- le capacità relazionali, all'interno ed all'esterno dell'organizzazione;
- la capacità di negoziazione, comunicazione, interazione con le diverse componenti del sistema organizzativo;
- la capacità di operare in modo integrato e collaborativo per accrescere l'efficienza del sistema organizzativo dell'Ente, finalizzata anche al miglior soddisfacimento delle esigenze degli utenti.

Verranno inoltre valutate le esperienze di coordinamento di funzioni dirigenziali nonché le conoscenze, le attitudini e le esperienze possedute nella direzione delle funzioni organizzative, finanziarie e amministrative desumibili dalle attività svolte con riferimento a:

- razionalizzazione di strutture organizzative;
- valorizzazione delle risorse umane nel processo organizzativo e capacità di motivazione dei collaboratori;
- realizzazione di azioni dirette al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa;
- orientamento al miglioramento dei servizi, alla gestione del cambiamento e delle innovazioni;
- gestione di patrimonio immobiliare.

Il Consiglio di Amministrazione, nel caso lo ritenesse necessario, si riserva la possibilità di procedere all'audizione individuale di uno più candidati.

Si precisa che è necessario che vengano attentamente descritte quelle esperienze professionali che appaiono particolarmente coerenti con il ruolo da svolgere. L'individuazione di tali esperienze professionali, cui riconnettere una specifica significatività attitudinale, rientra nella discrezionalità del proponente in quanto postula, da parte sua, una previa rappresentazione, necessariamente oggettiva, della particolare connotazione che intende attribuire al ruolo da svolgere

Art. 7

CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Il Consiglio di Amministrazione delibera il conferimento dell'incarico di Direttore e, contestualmente, dà mandato al Presidente per la stipulazione del relativo contratto.

Tale atto di conferimento deve essere motivato ma non è vincolato da procedure di comparazione tra i soggetti candidati, poiché, in materia, l'esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante è soggetto esclusivamente ai criteri generali dallo stesso determinati con il presente regolamento e all'obbligo di motivazione a questi riferito.

La delibera del Consiglio di Amministrazione di nomina del Direttore ne determina anche la retribuzione annua, tenuto conto dei parametri stabiliti dall'art. 26 della Legge Regionale 18 marzo 1992 n. 16 "Diritto allo studio universitario" e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8 REVOCA

Il Direttore può essere revocato dall'incarico anche prima della scadenza del termine con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La revoca può essere disposta nel caso di gravi violazioni o inadempimenti dei compiti a lui assegnati secondo quanto disposto dall'art. 24 dello Statuto dell'Ente.

La delibera del Consiglio di Amministrazione che dispone la revoca del Direttore provvede ai sensi dell'art. 5 e si applicano le disposizioni dell'articolo 9.

Art. 9 CESSAZIONE DELL'INCARICO. SUPPLENZA

In caso di cessazione dell'incarico del Direttore prima della scadenza del termine, il Presidente deve promuovere, nella prima adunanza utile o da convocarsi appositamente nel termine di trenta giorni dalla cessazione, la delibera del Consiglio di Amministrazione di avvio del procedimento per il conferimento di un nuovo incarico.

Dalla cessazione del Direttore dall'incarico fino alla stipulazione del nuovo contratto, le funzioni del Direttore sono conferite dal Consiglio di Amministrazione al dirigente con maggiore anzianità di servizio presso l'Ente.

Art. 10 NORME FINALI E DI COORDINAMENTO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge vigenti e loro successive modificazioni ed integrazioni.